

CDLV SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 10 MAGGIO 1957

Presidenza del Vicepresidente MURETTI

INDICE

Legge regionale 1 marzo 1957: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna», rinviata dal Governo centrale. (Discussione):

ASQUER, relatore	8173
SOTGIU GIROLAMO	8175
SERRA	8175-8178-8180
PERNIS	8175-8179
BROTZU, Presidente della Giunta	8175
DE MAGISTRIS	8178-8179

Proposta di legge: «Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni». (197) (Discussione):

SERRA	8184
ASQUER, relatore	8185
BROTZU, Presidente della Giunta	8185

Richiesta di costituzione in Comune autonomo di Elini, frazione di Ilibono (Discussione):

SOTGIU GIROLAMO	8185
FILIGHEDDU	8186
ASQUER	8186
BROTZU, Presidente della Giunta	8186
DEL RIO	8186

Richiesta di costituzione in Comune autonomo di Tadasuni, frazione di Ghilarza (Discussione):

SOTGIU GIROLAMO	8187-8188
SERRA	8187
DE MAGISTRIS, relatore	8188
BROTZU, Presidente della Giunta	8188

Richiesta di costituzione in Comune autonomo di Boroneddu, frazione di Ghilarza (Discussione):

SOTGIU GIROLAMO	8189
PERNIS	8189
DE MAGISTRIS, relatore	8189
BROTZU, Presidente della Giunta	8189

Richiesta di costituzione in Comune autonomo di Per-daxius, frazione di Narcao (Discussione):

MARRAS	8190
SERRA	8190
BROTZU, Presidente della Giunta	8190

La seduta è aperta alle ore 18.

DEL RIO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione della legge regionale 1 marzo 1957: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 1 marzo 1957 rinviata dal Governo: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna»; relatore l'onorevole Asquer.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Asquer.

ASQUER (P.S.I.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, la prima Commissione ha riconosciuto alla legge sul referendum

popolare un carattere di urgenza, derivante dal fatto che, senza la promulgazione della stessa, non potremo procedere alla necessaria revisione di tutte le circoscrizioni provinciali nè a delegare determinate funzioni che, in certi casi, dovranno essere ordinate diversamente.

Ma vi è di più: il referendum rappresenta, con l'appello al voto popolare, l'arma di difesa dello Statuto speciale della Sardegna, se, per avventura, il Parlamento nazionale ritenesse di doverlo mutare in peggio.

Per questi motivi la prima Commissione ha ritenuto di dover accettare tutti i rilievi fatti dal Governo nel rinviare la legge in discussione, pur non ritenendo convincenti i motivi indicati dal Governo stesso per giustificare il rinvio.

Il Governo sostiene che la Regione non ha competenza in materia di compensi dovuti ai cancellieri, ai notai e ai segretari comunali per l'autentica delle firme, e su ciò potremmo anche essere d'accordo: la Regione, non avendo una competenza specifica, non potrebbe in nessun caso variare le tariffe che lo Stato ha fissato.

Ma la Regione può sempre recepire una legge dello Stato a complemento di una sua legge. Una disposizione speciale del nostro Statuto, all'articolo 16, stabilisce che le elezioni del Consiglio regionale devono essere fatte col sistema proporzionale e con legge approvata dal Consiglio stesso. In detta legge elettorale, necessariamente, dovrà essere stabilito quanto è dovuto ai cancellieri, ai notai e ai segretari comunali per l'autentica delle firme. Poter recepire la relativa disposizione di legge è insito nello spirito stesso dello Statuto.

Altro rilievo che è stato fatto è quello relativo all'interpretazione da dare all'articolo 43 dello Statuto, il quale prescrive che con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle Province in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate espressa con referendum. Indubbiamente, se si tiene presente soltanto la lettera della disposizione, dovremmo dire che il Consiglio regionale non ha altra competenza che questa: prendere visione dei risultati del

referendum e ratificarli. Ma un'interpretazione del genere, che non riconosce nessun potere discrezionale al Consiglio, è in evidente contrasto con la logica e addirittura col senso comune, perchè è ben vero che le popolazioni interessate devono essere sentite attraverso il referendum, ma il legislatore, se avesse voluto stabilire che il compito del Consiglio regionale fosse esclusivamente quello di sanzionare i risultati del referendum, l'avrebbe detto; e invece non lo ha detto. D'altra parte, questa interpretazione restrittiva, se dovesse prevalere, sarebbe veramente iniqua.

Faccio un esempio, che ho già fatto nella relazione: cinque Comuni della Provincia di Cagliari, per fondate ragioni storiche, economiche, o di altro genere, chiedono di essere aggregati alla Provincia di Nuoro. Si indice il referendum; Cagliari ha 377.000 elettori e Nuoro 148.000: nel gioco del referendum vincerà sempre Cagliari!

Vi pare, onorevoli colleghi, che questa procedura corrisponda allo spirito della Costituzione repubblicana e, in particolare, del nostro Statuto? Evidentemente no. Tuttavia, poichè — come ho già detto — la legge in discussione è urgente, la prima Commissione ha accettato anche questo, così come ha accettato altri rilievi del Governo; rilievi che non sono di carattere sostanziale, perchè si tratta, più che altro, di suggerimenti, di consigli. Li abbiamo accettati perchè, indubbiamente, le modificazioni suggerite per la stesura degli articoli 4, 9, 10 e 17 sono opportune e servono a migliorarne la forma.

Ma non abbiamo potuto accettare, pur essendo disposti ad accettare tutto, il rilievo fatto all'articolo 3. Il Governo sostiene che l'accertamento della legalità della richiesta del referendum in ogni caso — sia che la richiesta provenga dagli elettori, sia che provenga dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri regionali — debba essere attribuito al Presidente della Corte d'Appello. Questo criterio potrebbe anche essere accettabile, ma non per le ragioni indicate dal Governo, secondo il quale il Presidente della Regione non darebbe le garanzie che dà il Presidente della Corte di Appello. Ora, questo è un motivo che noi, per la nostra stessa dignità, non possiamo assolutamente condividere.

re: il Presidente della Regione dà tutte le garanzie — non dico che dia maggiori garanzie —, ma dà tutte le garanzie che può dare un organo dello Stato, anche il più elevato.

Queste sono le considerazioni che hanno consigliato la prima Commissione a proporre al Consiglio le modificazioni in discussione con la speranza che, finalmente, questa legge possa essere promulgata e non vada incontro ad altri ostacoli. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Il mio Gruppo condivide le considerazioni fatte dalla prima Commissione, accetta le modificazioni che sono state proposte e voterà a favore della legge.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Anche io, a nome del Gruppo al quale appartengo e per il quale ho partecipato ai lavori della prima Commissione, dichiaro di aderire in pieno alle conclusioni del relatore e della Commissione stessa.

PERNIS (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Mi associo a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 1

Ai sensi degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, può essere indetto referendum popolare rispettivamente per:

a) deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci;

b) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province;

c) esprimere il parere su un progetto di modificazione del predetto Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

TITOLO I

Referendum di cui all'articolo 32 dello Statuto speciale per la Sardegna

Art. 2

Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 3

La richiesta di referendum da parte di consi-

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

glieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici e non oltre trenta giorni.

Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 4

La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul frontespizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede l'abrogazione. Il promotore presenta istanza al cancelliere della Corte d'Appello della Sardegna il quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'Appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni. Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore.

Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'Appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di Pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva foglio per foglio; in que-

sto caso, oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

Gli elettori che non sappiano o non possano firmare possono formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della Pretura, il quale redigerà verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare.

Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 5 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 6.

DEL RIO *Segretario ff.*:

Art. 6

Il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 4 e può essere effettuato da uno dei richiedenti.

Il cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 7

Il Presidente della Corte d'Appello entro cinque giorni dal deposito della richiesta designa una sezione della Corte medesima che assume le

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

funzioni di « ufficio per il referendum popolare ».

L'ufficio, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 4, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.

Qualora non sia stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'ufficio ne dà immediatamente atto con propria ordinanza che viene affissa nell'albo della Corte d'Appello e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della ordinanza stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 8

Se è stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti, l'ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6.

I risultati della verifica vengono riepilogati dall'ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata le regolarità.

Quando è raggiunto il numero di diecimila richieste valide l'ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo.

La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.

Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di diecimila l'ufficio ne dà atto

con ordinanza secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 9

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 8, ovvero dalla trasmissione della richiesta di cui all'articolo 3, o dalla deliberazione di cui all'articolo 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi cinque giorni.

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione. Non può però effettuarsi un referendum dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle due Camere, del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali e comunali.

Qualora siano stati richiesti due referendum per l'abrogazione di leggi diverse il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine la indizione del referendum deve avvenire entro dieci giorni dall'ordinanza relativa alla richiesta del secondo referendum. Non potendo svolgersi più di due referendum in una medesima convocazione di elettori, gli altri referendum, eventualmente richiesti, sono rinviati a successive convocazioni, rispettandosi l'ordine cronologico delle ordinanze di cui all'articolo 8.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 10

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.

Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

In questo momento è pervenuto alla Presidenza un emendamento aggiuntivo, articolo 10 *bis*, che tende a ripristinare l'articolo 5, del quale non è stata data lettura, essendo stato soppresso dalla Commissione, perchè le disposizioni in esso contenute erano state indicate tra i motivi di rinvio. Si dia lettura dell'emendamento De Magistris.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

« Articolo 10 *bis*.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere e del segretario comunale si applica l'articolo 12, comma 4, del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1948, numero 26».

PRESIDENTE. L'onorevole De Magistris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). Per la funzionalità della legge, in verità, l'articolo 5 del testo a suo tempo approvato dal Consiglio non ha

eccessiva importanza. Io ho riproposto il testo all'approvazione del Consiglio per una questione di principio. A mio avviso, il motivo di rinvio addotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è infondato, in quanto si dice che il Consiglio regionale ha ecceduto alla sua competenza sancendo in materia di compensi per le prestazioni dei notai, dei cancellieri e dei segretari comunali. A mio avviso, questo eccesso di competenza da parte nostra non vi è, in quanto l'articolo 5 dello Statuto attribuisce al Consiglio il potere di integrazione della legislazione statale in materia di lavoro e i compensi per questi particolari tipi di prestazioni sono tipicamente materia di lavoro. E' per questa sola ragione di principio che ho riproposto all'Assemblea l'approvazione dell'articolo 5 sotto forma di emendamento aggiuntivo.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Esiste una questione di principio, ma non è quella sollevata dal collega De Magistris. Pare a me che, se *latu sensu* si può far rientrare la disposizione dell'articolo 5 nella nostra competenza in materia di lavoro, trattandosi di compensi per determinate prestazioni, la tesi del collega De Magistris non possa essere sostenuta, perchè si tratta di prestazioni di pubblici funzionari che non possono essere comprese in senso specifico nella materia « lavoro », se si tiene presente il nostro ordinamento pubblicistico.

Ritengo, tuttavia, per ragioni diverse da quelle esposte dal collega De Magistris, che il Governo non abbia fondate obiezioni da fare nei riguardi dell'articolo 5, perchè noi abbiamo sostenuto che, quando citiamo determinate leggi dello Stato per indicarne la loro applicazione, non innoviamo in materia, ma ci limitiamo a richiamare l'attenzione, in un complesso testo di legge, su disposizioni vigenti. Noi facciamo questi richiami per ragioni di chiarezza, ma essi a stretto rigore non sono necessari. E' certo, comunque, che quando noi facciamo riferimento alla legislazione statale non andiamo oltre

II LEGISLATURA

CDI.V SEDUTA

10 MAGGIO 1957

i limiti della nostra competenza.

Quando la Corte Costituzionale ci ha dato torto per la legge sulla sughera, lo ha fatto perchè noi avevamo toccato la specifica sfera penale. Ma nel caso in discussione, richiamando le disposizioni di una legge dello Stato per quanto riguarda le prestazioni del notaio, del cancelliere e del segretario comunale, non modifichiamo nulla per quanto riguarda sia i compensi che le prestazioni stesse.

Le ragioni per le quali la prima Commissione non ha ritenuto di insistere sull'articolo 5 sono state esposte dal collega Asquer nella relazione scritta e nella relazione orale. Al collega De Magistris — che forse non era presente quando ha parlato il relatore — io devo dire che, data l'urgenza di poter disporre di questo strumento legislativo per i motivi detti dal relatore e per gli altri motivi che ciascuno di noi può facilmente immaginare, non è opportuno insistere nella citazione di una disposizione di legge che esiste e che quindi dovrà essere applicata anche nel caso che ci interessa. La mia rinuncia, pertanto — vorrei che fosse ben chiaro —, non è una rinuncia su una questione di principio, ma è determinata esclusivamente dalla considerazione della urgenza di far entrare in vigore questa legge, evitando che il Governo la impugni per la disposizione contenuta nell'articolo 5.

PERNIS (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Io condivido le considerazioni del collega Serra. Al collega De Magistris faccio osservare che il Governo centrale non ha fatto obiezioni per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 4, che prevedono determinate prestazioni di pubblici ufficiali per l'effettuazione del referendum. Se il mantenimento dell'articolo 5 fosse stato indispensabile per poterci avvalere dell'opera dei pubblici ufficiali, io non avrei rinunciato alla sua riapprovazione e sarei stato disposto a correre il rischio di provocare l'impugnativa della legge. Ma poichè il Governo, non opponendosi alle citate di-

sposizioni dell'articolo 4, consente che i pubblici notai, cancellieri e segretari comunali si prestino nel senso da noi indicato, non vedo la necessità di insistere sull'articolo 5.

Per quanto riguarda i compensi dovuti per le prestazioni previste dalla legge in discussione i pubblici ufficiali potranno sempre avvalersi dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1948, numero 26.

DE MAGISTRIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). All'inizio del mio precedente intervento avevo riconosciuto la pratica inutilità dell'articolo 5. Il mio emendamento, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 5, corrispondeva al mio desiderio di avere una sentenza della Corte Costituzionale in una materia — quella del lavoro — di nostra competenza integrativa. Ma l'intervento del collega Serra sull'urgenza di una rapida entrata in vigore della legge e la considerazione che non mancherà la possibilità di un prossimo rinvio in materia analoga da parte del Governo per risollevarla la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, mi inducono a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento De Magistris è stato ritirato, si dia lettura dell'articolo 11.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 11

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori ed un segretario nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 12

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.

La sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra, è scritta, in colore verde, la parola « abrogazione » e in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per due leggi, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuno per una delle leggi. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 13

Il Tribunale, con sede nel capoluogo della provincia, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 14

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d'Appello di Cagliari, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Al secondo comma si dovrebbe dire: « Corte d'Appello della Sardegna », anzichè « Corte d'Appello di Cagliari ».

PRESIDENTE. Si terrà conto della sua osservazione in sede di coordinamento, onorevole Serra.

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DEL RIO, *Segretario ff.* :

Art. 15

Appena pervenuti i verbali di tutti gli uff-

ci per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del Procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DEL RIO, Segretario ff.:

Art. 16

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 14 ai Tribunali indicati nell'articolo medesimo o alla Corte d'Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DEL RIO, Segretario ff.:

Art. 17

Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del referendum.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DEL RIO, Segretario ff.:

Art. 18

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DEL RIO, Segretario ff.:

Art. 19

Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 20

La procedura per il referendum è sospesa se, in qualunque momento, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'ufficio centrale, da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i Presidenti dei tribunali che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. E' disposta con ordinanza della Corte d'Appello, composta come all'articolo 15, se l'abrogazione intervenga successivamente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

TITOLO II

Referendum di cui all'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna

Art. 21

Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogniqualvolta sussistano le condizioni volute dagli articoli 28 e 29 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.

Il referendum si svolge secondo le norme pre-

viste dagli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 della presente legge.

Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 22

Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico, sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle Province, nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola « Sì » e in quella a destra, in colore rosso, la parola « No ».

Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito.

L'elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 23

La Giunta regionale presenta al Consiglio

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione ed in conformità dei risultati del referendum.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

TITOLO III

Referendum di cui all'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna

Art. 24

Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 25

Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il sessantacinquesimo giorno successivo alla data dell'approvazione di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 26

Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E e F allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione della proposta modifica dello Statuto speciale per la Sardegna; nella seconda posta a sinistra è scritta in colore verde la parola « Sì » ed in quella a destra, in colore rosso, la parola « No ».

L'elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione posta a destra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 27

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1957, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

DEL RIO, *Segretario ff.*:

Art. 28

Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione le tabelle A, B, C, D, E, F, allegate al progetto di legge. Chi le approva alzi la mano.

(*Sono approvate*).

Alla votazione a scrutinio segreto di questa legge si procederà in altra seduta.

Discussione della proposta di legge: «Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni». (197)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge De Magistris-Serra: « Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni »; relatore l'onorevole Asquer.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Come è noto, la legge concernente i controlli sugli Enti locali prevede che dei comitati di controllo venga chiamato a far parte anche un componente del Tribunale amministrativo regionale; Tribunale amministrativo regionale che ancora non esiste, ma che dovrebbe essere istituito in base alla Costituzione. In considerazione di questa circostanza avevamo previsto nella legge sui controlli, e precisamente in una disposizione transitoria, che del comitato di controllo, in luogo del componente designato dal Tribunale amministrati-

vo regionale, venisse chiamato a far parte un giudice della Magistratura ordinaria designato dal Presidente della Corte di Appello. Questa disposizione transitoria riguardante il comitato di controllo regionale è stata approvata e fa parte della legge. Ma in seguito all'ultima innovazione apportata recentemente alla legge per quanto riguarda le incompatibilità, è stata constatata, purtroppo, un lacuna.

Per le sezioni del Comitato di controllo — è questa la lacuna — durante il periodo transitorio non è stata prevista la sostituzione, col magistrato ordinario, del magistrato amministrativo. Ne deriva che, entrando in vigore la legge sul controllo degli Enti locali potrebbe funzionare il Comitato di controllo regionale, ma non potrebbero funzionare le sezioni provinciali dello stesso Comitato: quella di Sassari e quella di Nuoro. Donde la necessità di una disposizione che suoni così: «All'articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, è aggiunto il seguente comma: "uguale procedimento si segue per i membri delle sezioni del comitato di controllo, di cui alla lettera c) dell'articolo" ». Questa disposizione fa sì che delle sezioni provinciali faccia parte, in piena analogia a quanto previsto per il Comitato regionale, in luogo dell'esponente designato dal Tribunale amministrativo regionale che non esiste, un giudice della Magistratura ordinaria designato dalla Corte d'Appello. Questo è quanto è previsto nell'articolo 2 della proposta di legge in discussione per colmare la lacuna che ho indicato.

Da parte del collega De Magistris e da parte mia si è ritenuto opportuno proporre all'onorevole Consiglio una modificazione al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale concernente il controllo sulle Province e sui Comuni. La modificazione tende ad eliminare dall'articolo 3 la denominazione dei capoluoghi di Provincia nei quali devono essere istituite le sezioni del Comitato di controllo (sempre però mantenendo l'eccezione per Cagliari, sede del Comitato regionale) in modo che se, come è ormai nelle prospettive, si dovesse arrivare alla creazione di una nuova Provincia, la sezione del Comitato di controllo possa essere istituita anche nella nuova Provincia senza attendere

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

una nuova legge. Nell'articolo 1 abbiamo perciò riprodotto il testo del primo comma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1956, numero 36, limitandoci ad eliminare le parole « Sassari e Nuoro ». Con questa modificazione la legge sul controllo delle Province e dei Comuni potrà essere applicata qualunque sia il numero delle Province sarde.

E' evidente la necessità dell'approvazione della proposta di legge sia per quanto riguarda la composizione delle sezioni provinciali del Comitato di controllo, sia per quanto riguarda la indicazione delle sedi delle stesse sezioni provinciali. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Asquer.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. La prima Commissione all'unanimità ha espresso parere favorevole alla proposta di legge, perchè la ritiene atta a colmare una lacuna che, se mantenuta, renderebbe inoperante una parte della legge sul controllo degli Enti locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Trattandosi di rendere applicabile con modificazioni evidentemente necessarie una legge regionale già approvata, la Giunta è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'articolo 3, comma primo, della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, è così

modificato: « Sono istituite nei capoluoghi di Provincia, fatta eccezione per Cagliari, sezioni del Comitato di controllo sulle province e sui comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 2

All'articolo 17 della predetta legge regionale è aggiunto il seguente comma: « Ugual procedimento si segue per i membri delle sezioni del Comitato di controllo, di cui alla lettera c) dell'articolo 4 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Alla votazione a scrutinio segreto si procederà in altra seduta.

Discussione sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Elini, frazione di Ilbono.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di costituzione in Comune autonomo di Elini, in atto frazione di Ilbono. Dichiaro aperta la discussione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Il nostro Gruppo è favorevole. Come risulta dalla relazione, si tratta di una regolare richiesta cui consente anche l'amministrazione comunale interessata; tra l'altro, la relazione afferma che il bilancio dell'erigendo Comune non avrebbe alcuna passività. Per questi motivi il nostro Gruppo ritiene che si debba assecondare l'aspirazione dei frazionisti.

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò poche parole per dichiararmi nettamente contrario all'approvazione della richiesta di costituzione in Comune autonomo della frazione di Elini. Basta un rapido esame delle voci di bilancio dell'erigendo Comune — ed è da presumere che da parte dei presentatori della richiesta sia stato compiuto uno sforzo per farle apparire più consistenti di quanto siano in realtà — per riconoscere che mancano anche i minimi presupposti per garantire la vitalità di un Comune, perchè con un bilancio che supera appena i due milioni di lire non si può presumere che un Ente autonomo possa adeguatamente funzionare. Per questi motivi, a titolo personale, senza impegnare in alcun modo il Gruppo al quale mi onoro di appartenere, mi dichiaro contrario all'approvazione della richiesta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, in assenza del relatore onorevole Angelo Giua, il Presidente della prima Commissione onorevole Asquer.

ASQUER (P.S.I.). La prima Commissione, pur tenendo presente l'osservazione assai giusta fatta dal collega che mi ha preceduto, ha ritenuto di accogliere questo principio: deve essere rispettata la volontà delle frazioni che vogliono costituirsi in Comuni. E', naturalmente, necessario un minimo di garanzie. Un bilancio di due milioni non è certamente il bilancio del Comune di Napoli, che ha 30 miliardi di passivo, ma è il bilancio di uno dei tanti Comuni sardi. Le popolazioni vogliono essere autonome? Abbiano dunque l'autonomia. Se non hanno valutato bene le conseguenze del loro passo, in seguito si pentiranno di averlo fatto, ma il Consiglio regionale non può che uniformarsi alla volontà delle popolazioni.

Questo è il criterio che abbiamo sempre seguito, e non vi è motivo per cui oggi si debbano fare delle eccezioni. Per queste considerazioni la prima Commissione si è dichiarata favo-

revole alla costituzione in Comune autonomo della frazione di Elini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta, che ha presentato il relativo progetto di legge, è naturalmente favorevole alla costituzione in Comune autonomo di Elini, pur rendendosi conto dell'importanza delle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Filigheddu. Non c'è dubbio che l'aspirazione di numerose frazioni alla propria autonomia è oggi molto viva e tende, almeno in taluni casi, ad una migliore amministrazione. Non è da escludere che in pratica la vita di questi piccoli Comuni (che avranno un'autonomia molto relativa in quanto avranno segretario comunale, servizi medico-ostetrici, veterinari in consorzio col Comune da cui dipendevano) sarà tutt'altro che facile. Tuttavia — ripeto — la Giunta è favorevole.

DEL RIO (D.C.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.). Dichiaro che voterò a favore, non soltanto per i motivi che ha esposto l'onorevole Asquer e che in linea di massima accetto, ma anche perchè, come risulta dalla relazione, la frazione di Elini ha concrete possibilità di una vita autonoma. Elini, infatti, ha una popolazione di oltre 500 anime — ed esistono Comuni in Sardegna che hanno una popolazione di molto inferiore a questa — e possibilità finanziarie che, almeno stando a quanto risulta dalla relazione, sono reali ed adeguate. Si deve anche tener presente, non solo la volontà della popolazione di Elini, ma anche la volontà della popolazione del Comune capoluogo, che, come mi ha dichiarato pochi giorni fa il Sindaco, è favorevole alla costituzione in Comune autonomo della frazione di Elini. Per tutte queste considerazioni io voterò a favore della richiesta in discussione.

PRESIDENTE. Alla votazione dell'ordine del giorno relativo a questa richiesta di costituzione in Comune autonomo si procederà in altra seduta.

Discussione sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Tadasuni, frazione di Ghilarza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di costituzione in Comune autonomo di Tadasuni, in atto frazione di Ghilarza. Dichiaro aperta la discussione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Sulla richiesta avanzata dai frazionisti di Tadasuni, in atto frazione di Ghilarza, si dovrebbero ripetere le considerazioni svolte a proposito della richiesta di costituzione in Comune autonomo di Elini. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad un'istanza avanzata da un certo numero, esattamente 128, di cittadini di Tadasuni, i quali chiedono la erezione a Comune autonomo della loro frazione. Ci troviamo dinanzi al parere favorevole dell'Amministrazione comunale di Ghilarza. Risulta per di più che la frazione è stata già, in altri tempi, Comune autonomo; risulta anche che la richiesta è motivata dalla distanza della frazione dal Comune capoluogo e che il bilancio dell'erigendo Comune non avrebbe passività. Il nostro Gruppo ritiene pertanto che si debba dar corso alla richiesta avanzata dai frazionisti.

Anche in questo caso esistono le preoccupazioni che sono state espresse dal Presidente della Giunta e che hanno indotto l'onorevole Filigheddu a pronunziarsi sfavorevolmente; però la tendenza all'autogoverno è così sviluppata che sarebbe grave errore non assecondarla. Esiste, inoltre, la possibilità per queste frazioni di creare dei consorzi con altri Comuni per assicurarsi certi servizi. Il Consiglio, pertanto, commetterebbe un errore se non accogliesse la richiesta in discussione e le altre che sono state presentate.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno De Magistris-Serra-Masia-Castaldi. Se ne dia lettura.

PISANO, Segretario ff.:

« Il Consiglio regionale, vista la richiesta di 128 cittadini di Tadasuni e preso atto della iniziativa assunta dal Consiglio comunale di Ghilarza con deliberazione numero 22, del 18 agosto 1953, adottata con unanimità di voti per la ricostruzione del Comune di Tadasuni in atto frazione di Ghilarza; vista la deliberazione numero 63, del 22 dicembre 1953, del Consiglio provinciale di Cagliari che alla unanimità ha espresso parere favorevole; vista la relazione della Giunta regionale in cui si dà atto della effettuazione della istruttoria e dell'accertamento degli elementi, di cui all'articolo 4, comma primo, lettera a) e b) della legge regionale 3 maggio 1956 numero 14; vista la relazione della prima Commissione consiliare permanente, che esprime parere favorevole; ritenuto che sono stati adempiuti tutti gli atti e nelle forme e col procedimento dell'indicata legge regionale; delibera a sensi delle disposizioni della legge 3 maggio 1956, numero 14: 1) di dare luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione in ordine alla proposta di ricostituzione del Comune di Tadasuni, in atto frazione di Ghilarza; 2) di effettuare la consultazione per sezioni separate nel Comune capoluogo e nelle rispettive frazioni, in modo da ottenere l'indicazione delle singole espressioni di volontà ».

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). L'ordine del giorno testè letto verrà illustrato dal primo firmatario, che è anche relatore. Io nel confermare l'adesione all'ordine del giorno vorrei richiamare i principi ai quali mi sono sempre ispirato e che hanno sempre — mi pare — guidato l'onorevole Consiglio. E' vero ciò che dice il collega Filigheddu, ma ritengo si debba rispettare per quanto è possibile la volontà delle popolazioni interessate alla costituzione di nuovi Comuni autonomi. La Regione non solo ha la facoltà, ma il dovere — derivante da un principio etico non meno valido di quello che le impone il rispetto della volontà delle popolazioni e di quello per il

II LEGISLATURA

CDLV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

quale le popolazioni possono chiedere la costituzione di nuovi Comuni — di tenere bene gli occhi aperti e di dire no quando fosse evidente che la costituzione di una frazione in Comune autonomo si risolverebbe in un male per gli stessi frazionisti che la invocano.

Personalmente non credo di essere mai venuto meno a questo principio e, nei casi in cui non si avevano sufficienti garanzie che l'accoglimento della richiesta dei frazionisti avrebbe significato la creazione di un nuovo Comune con possibilità di vita serena, ho sempre detto no. Ho però sempre sostenuto anche che a questa regola si deve fare una sola eccezione: quella delle frazioni in atto che siano state Comuni precedentemente e che abbiano perduto la loro autonomia per effetto di imposizioni dall'alto. Ed è appunto questo il caso, del quale ci occupiamo, della frazione di Tadasuni, così com'è questo il caso della frazione di Boroneddu; erano Comuni autonomi e, con decreto del 1927, senza essere stati consultati, furono aggregati al Comune di Ghilarza.

Per questo motivo e perchè la stessa Amministrazione comunale di Ghilarza si è dichiarata favorevole (ho visto pochi giorni fa il Sindaco di Ghilarza il quale mi ha confermato il parere favorevole), ritengo che il Consiglio non abbia niente da obiettare per quanto riguarda la costituzione in Comuni autonomi di Tadasuni e di Boroneddu.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Magistris.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. In questo momento il nostro compito è quello di decidere se siamo favorevoli all'effettuazione di un referendum; siamo cioè chiamati a decidere se dare corso a una procedura in base alla quale, in seguito, dovremmo decidere se sia o no opportuno concedere l'autonomia comunale alle frazioni che l'hanno chiesta. In questa sede preliminare l'unico ostacolo che potrebbe indurci a rifiutarci di mettere in moto la macchina del referendum sarebbe quello della mancanza totale di almeno un *fumus boni iuris*.

Per quanto concerne il caso di Tadasuni questo *fumus* esiste, come è dimostrato dal fat-

to che la frazione era in passato Comune autonomo. L'autonomia comunale fu soppressa trent'anni fa senza che venisse neppure sentita la volontà degli interessati; volontà che si appalesa oggi, a distanza di trenta anni, contraria, tant'è che oltre un terzo degli elettori hanno esplicitamente richiesto che venisse indetto il referendum per la ricostituzione del Comune.

A Tadasuni persone capaci di intendere e di volere dovevano esservene anche trent'anni fa, e se oggi ci troviamo di fronte ad una richiesta di ricostituzione del Comune dobbiamo ritenere che essa sia stata ispirata proprio dagli anziani, i quali hanno conosciuto e sperimentato l'autonomia, che a ragione ritengono utile e positiva.

Circa le preoccupazioni di carattere finanziario, si deve tener presente che questa modesta frazione, che chiede di essere elevata alla dignità di Comune autonomo, presenta un bilancio largamente attivo. Ha, infatti, una eccedenza di attivo di circa un terzo rispetto alle spese obbligatorie elencate, secondo l'istruttoria della Giunta. Ad una spesa di due milioni, *grasso modo*, corrisponde un'entrata di poco meno di tre milioni di lire, con un'eccedenza calcolabile intorno alla cifra di 700.000 lire...

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Nella relazione viene indicata la cifra di 955.000 lire.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Non ricordavo la cifra esatta, ma ricordavo la previsione di una larga eccedenza. Esiste inoltre una modesta proprietà comunale.

Il Comune di Tadasuni ha, in definitiva, delle possibilità di vita; e ritengo che il Consiglio non possa negare ai cittadini di quella frazione la possibilità di esprimere attraverso il referendum la propria volontà in ordine alla ricostituzione del Comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta conferma il parere favorevole dato in precedenza.

PRESIDENTE. Alla votazione dell'ordine del giorno De Magistris ed altri, relativo alla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Tadasuni, in atto frazione di Ghilarza, si procederà in altra seduta.

Discussione sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Boroneddu, frazione di Ghilarza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di costituzione in Comune autonomo di Boroneddu, in atto frazione di Ghilarza. Dichiaro aperta la discussione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Il mio Gruppo è favorevole anche a questa richiesta di costituzione in Comune autonomo. Si tratta anche in questo caso di ricostituire un Comune autonomo, precisamente quello di Boroneddu, soppresso come quello di Tadasuni senza che venisse sentita la volontà della popolazione interessata. Poichè si tratta di un caso analogo a quelli discussi in precedenza, non è necessario ripetere le considerazioni che sono state già svolte.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Il mio Gruppo, per gli stessi motivi per i quali ha aderito alle precedenti richieste, è favorevole all'accoglimento di quella in discussione.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno De Magistris-Serra-Castaldi-Masia. Se ne dia lettura.

PISANO, Segretario ff.:

« Il Consiglio regionale, vista la richiesta di 93 cittadini di Boroneddu e preso atto della iniziativa assunta dal Consiglio comunale di Ghilarza con deliberazione numero 23 del 18 agosto 1953, adottata con unanimità di voto per la ricostituzione del Comune di Boroneddu,

in atto frazione di Ghilarza; vista la deliberazione numero 63 del 22 dicembre 1953 del Consiglio provinciale di Cagliari che all'unanimità ha espresso parere favorevole; vista la relazione della Giunta regionale in cui si dà atto della effettuazione della istruttoria e dell'accertamento degli elementi, di cui all'articolo 4 comma primo lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 1956, numero 14; vista la relazione della prima Commissione consiliare permanente, che esprime parere favorevole; ritenuto che sono stati adempiuti tutti gli atti e nelle forme e col procedimento della indicata legge regionale; delibera a sensi delle disposizioni della legge 3 maggio 1956, numero 14: 1) di dar luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione in ordine alla proposta di ricostituzione del Comune di Boroneddu, in atto frazione di Ghilarza; 2) di limitare la consultazione di cui trattasi solamente agli elettori iscritti nella Sezione elettorale della medesima frazione di Boroneddu ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Magistris.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Mi rifaccio a quanto ho detto precedentemente per Tadasuni, perchè la situazione è la stessa, sia di diritto che di fatto. Muta un po' la situazione finanziaria, in quanto le previsioni di bilancio per Boroneddu, con un margine attivo di oltre 200.000 lire, presentano una minore eccedenza rispetto alle spese. Per contro, però, il numero dei richiedenti è pari al 60 per cento degli elettori; infatti, 90 elettori su 165 hanno chiesto la indizione del referendum. I motivi indicati per Tadasuni valgono anche per Boroneddu. Ritengo, pertanto, che il Consiglio debba esprimere parere favorevole alla indizione del referendum.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è favorevole all'autonomia del Comune di Boroneddu.

PRESIDENTE. Alla votazione dell'ordine del giorno De Magistris ed altri relativo alla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Boroneddu, in atto frazione di Ghilarza, si procederà in altra seduta.

Discussione sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Perdaxius, frazione di Narcao.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di costituzione in Comune autonomo di Perdaxius, in atto frazione di Narcao.

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno De Magistris - Serra - Castaldi - Masia. Se ne dia lettura.

PISANO, Segretario ff. :

« Il Consiglio regionale, vista la richiesta di 148 cittadini frazionisti di Perdaxius e preso atto della decisione adottata ad unanimità di voti dal Consiglio comunale di Narcao per la istituzione del nuovo comune di Perdaxius; vista la deliberazione numero 66, in data 22 dicembre 1955, del Consiglio provinciale di Cagliari, che ha espresso parere favorevole; vista la relazione della Giunta regionale in cui è dato atto della effettuazione dell'istruttoria e dell'accertamento degli elementi di cui all'articolo 4, comma primo lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 1956, numero 14; vista la relazione della prima Commissione consiliare permanente, che esprime parere favorevole; ritenuto che sono stati adempiuti tutti gli atti nelle forme e col procedimento dell'indicata legge regionale; delibera a sensi delle disposizioni della legge 3 maggio 1956, numero 14: 1) di dar luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione in ordine alla proposta di costituzione del nuovo comune di Perdaxius, in atto frazione di Narcao; 2) di limitare la consultazione di cui trattasi ai soli elettori iscritti nelle Sezioni elettorali della medesima frazione di Perdaxius ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. E' iscritto a parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche nei confronti della proposta di costituzione in Comune autonomo della frazione di Perdaxius, per quanto non si tratti di ricostituzione in Comune come negli altri casi che il Consiglio ha già esaminato, il nostro Gruppo è orientato favorevolmente.

Non so se siano molti i colleghi del Consiglio regionale che hanno avuto la fortuna o la sfortuna di essere stati a Perdaxius. In genere quelli di noi che sono andati a Perdaxius, lo hanno fatto in occasione di comizi elettorali. Il Comune di Narcao è uno dei più frazionati che esistono ancora nella Provincia di Cagliari. Si tratta di decine e decine di piccoli centri, di piccoli agglomerati, notoriamente conosciuti nel Sulcis col nome di « medaus »: sette-otto famiglie che vivono isolate, separate dal centro abitato, trascurate anche per le più elementari esigenze. Perdaxius è uno di questi gruppi di « medaus », una frazione con una aliquota di popolazione superiore a quella di molti Comuni autonomi da noi costituiti (Baratili, qualche mese fa, con 200 abitanti; Boroneddu, eccetera). La frazione di Perdaxius supera i 1000 abitanti e, a mio avviso, ha tutti i requisiti richiesti — come è ben dimostrato dalla relazione — perchè gli venga riconosciuta l'autonomia. E io sono certo che il Consiglio regionale sarà unanime nell'accogliere la richiesta presentata in tal senso.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Intervengo per esprimere la mia adesione alla indizione del referendum per la costituzione in Comune autonomo di Perdaxius, in atto frazione di Narcao. Non si tratta in questo caso di ricostituire un Comune esistito in passato. Tale frazione è distante dal suo capoluogo ben sette chilometri e comprende non solo un aggregato principale, ma soprattutto un complesso di diversi « medaus » e « furriadroxius » di povera gente disseminati nella campagna (Pesus, Is Mannais, Is Porcus, Is Crobus, Singighettos, San Simplicio, Is Pillionis, Is Gonnaius, Is Sonnis, Is Cadro-

nis, Is Agonis, San Bernardo, Is Pilis, Is Fois, Is Gregoris, Is Saritos) e aventi come centro Perdaxius. Si tratta di un aggregato che supera i 1.000 abitanti, non di una modesta frazione come quella di Boroneddu o di Tadasuni.

Le rare volte che abbiamo avuto occasione di recarci a Perdaxius (non sempre per i motivi ai quali accennava or ora il collega Marras) e nei contatti che abbiamo avuto, in qualità di consiglieri regionali, con persone del luogo, abbiamo dovuto constatare che si tratta di una frazione importante, ma abbandonata. L'abbandono è dovuto non solo a cause, per dir così, naturali — distanza dal capoluogo e difficoltà di comunicazione —, ma anche alla completa incuria degli amministratori comunali, perchè, se talvolta è accaduto che rappresentanti della frazione di Perdaxius abbiano fatto parte del Consiglio comunale di Narcao, non è mai accaduto che essi fossero in maggioranza. E' più che naturale che questo stato di abbandono, le difficoltà incontrate nel disbrigo delle pratiche, l'assenza dei servizi indispensabili eccetera abbiano fatto sorgere e maturare nella coscienza dei frazionisti il convincimento di poter migliorare le loro condizioni attraverso l'autonomia comunale.

Per tutti questi motivi, convalidati anche dal fatto che la situazione finanziaria esposta dalla

Giunta nella sua relazione è abbastanza tranquillante, io ritengo che si debba dar luogo alla consultazione popolare, limitandola, ovviamente, ai frazionisti di Perdaxius, perchè la maggior popolazione di Narcao, quantunque quell'Amministrazione comunale si sia dichiarata favorevole, potrebbe influire sulla determinazione definitiva del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole alla costituzione del nuovo Comune di Perdaxius.

PRESIDENTE. Anche alla votazione dell'ordine del giorno De Magistris ed altri relativo alla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Perdaxius, in atto frazione di Narcao, si procederà in altra seduta.

I lavori del Consiglio proseguiranno martedì prossimo alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957